

R.P.U. 64/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

In persona del Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, n. 64/2024 ruolo procedimento unitario proposta da **PAOLO SIMOTTI** (C.F. SMTPLA75T09L117N), residente in Terni, via delle Puglie, n. 34 ed elettivamente domiciliati in Borgo Trevi (PG), P.zza della Concordia, 12, presso l'Avv. Paolo Baliani, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso e con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo Capra;

-ricorrente

OGGETTO: OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 05.10.2024, PAOLO SIMOTTI depositava istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Leonardo Capra e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con decreto depositato in data 16.10.2024, il giudice designato richiedeva un'integrazione documentale, corredata da relativa relazione integrativa a cura dell'OCC, con riguardo alla consistenza del patrimonio di Nobili Renata, madre convivente del ricorrente; alla composizione del patrimonio ereditario pervenuto al ricorrente dalla successione paterna; al contratto di finanziamento concluso dal ricorrente e dalla madre con la DEUTSCHE BANK in data 28.11.2023 (cod. rapporto 003517430301) e al relativo accollo da lei promesso in ordine all'intero debito solidale derivante da detto contratto.

Con successivo decreto del 04.11.2024, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, il giudicante provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 CCII e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70 CCII.



Con il medesimo decreto, inoltre, il giudicante disponeva: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura; il divieto di intraprendere azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore; il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; il divieto, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati dal giudicante.

In data 20.12.2024, il professionista nominato in luogo di OCC, trasmetteva quanto dovuto, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori del ricorso e del decreto di ammissione della proposta e dichiarando:

1. di aver provveduto, in data 27/11/2024, a trasmettere a mezzo pec la proposta con il piano ed il decreto ai creditori risultanti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti depositata dall'istante, ossia: Compass Banca s.p.a.; Agos Ducato s.p.a.; Findomestica Banca s.p.a.; American Express Italia s.r.l.; Deutsche Bank s.p.a.; Cofidis s.a. e Santander Consumer Bank s.p.a.;
2. che, nel termine di giorni venti, decorso in data 17/12/2024, nessun creditore aveva formulato osservazioni ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII;
3. che il solo creditore Agos Ducato s.p.a. aveva comunicato, in data 10/12/2024, l'indirizzo p.e.c. al quale ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 70, co. 2, CCII;
4. che il legale della Santander Consumer Bank s.p.a., con p.e.c. trasmessa tre giorni dopo la scadenza del predetto termine, aveva precisato in € 656,05 il credito attualmente vantato dalla suddetta società finanziaria nei confronti del sig. Simotti Paolo (a fronte di un credito residuo indicato nel piano in misura pari ad € 656,72).

Inoltre, l'OCC rappresentava che il legale del debitore istante, gli aveva comunicato di confermare integralmente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti originariamente depositata.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art. 70 CCII - che non contempla la fissazione di apposita udienza - giungeva all'odierna decisione.

2. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) CCII, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta e che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa.

In particolare, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento - come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, dipendente dell'AST di Terni sin dal 2004.



Questi, nel corso degli anni, ha contratto debiti per motivi personali e familiari (e, in particolare, un prestito del valore di € 30.000, destinato alla ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare subito dopo il matrimonio, seguito, nell'anno 2011, da un ulteriore finanziamento volto a consentirgli l'acquisto di una nuova automobile), al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale da lui condotta.

Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte o può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII.

L'assenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento rappresenta, invero, un elemento costitutivo negativo della fattispecie di cui all'art. 70 CCII, sicché il relativo onere della prova grava sul debitore (v. Trib. Avellino, 04.03.2021, nel vigore della L. 3/2012).

Si tratta di requisito valutabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado della procedura, come desumibile dal tenore dell'art. 70, co. 7, CCII (che riserva alla fase dell'omologa il vaglio in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano), nonché dall'assenza di preclusioni a riguardo.

Allo stato, infatti, l'art. 69 CCII rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) *ter* che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Come noto, l'art. 12-bis della L. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *‘triplice test di meritevolezza’*, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3. ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del D.L. 137/2020, tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile (v. sul punto, Cass. 22890/2023).

Con la modifica del 2020, il legislatore ha, dunque, inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione, secondo il quale *“la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito”* (così Trib. Spoleto, 17 novembre 2023).

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel



suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato, risulta codificato nell'art. 69 CCII ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.

Per quel che qui rileva, deve innanzitutto escludersi che risulti in alcun modo provato un comportamento fraudolento del debitore (che non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede un *quid pluris* consistente in una condotta positiva caratterizzata da inganno o artificio, v. Trib. Terni, 20 maggio 2021 e Trib. Benevento, 23 aprile 2019) ovvero l'assunzione di obbligazioni connotate da malafede, ossia nella piena consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere.

Piuttosto, occorre valutare la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente come connotato da "colpa grave", da ritenersi sussistente ogni qualvolta l'indebitamento complessivamente risultante dalla relazione dell'OCC appaia sproporzionato rispetto ai flussi di reddito del debitore e/o legato a consumi irrazionali e spese voluttuarie, sia pur non risultando accompagnato da un intento fraudolento o abusivo ovvero dalla deliberata volontà di non onorare i propri impegni contrattuali.

La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/2012 suggerisce di valutare, a tal fine, una serie di circostanze, tutte rilevanti nel caso di specie, ossia, quanto alle cause del sovraindebitamento, l'assunzione di nuovi debiti per far fronte a precedenti esposizioni debitorie destinate a sfociare in un'esecuzione forzata (v. Trib. Avellino, 04 marzo 2021) ovvero il mutamento delle condizioni familiari e reddituali del debitore nel corso di un percorso di graduale indebitamento (v. Trib. Nola, 31 febbraio 2022); quanto allo scopo delle obbligazioni contratte, la meritevolezza delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso al credito (v. Trib. Verona 05 febbraio 2021).

Inoltre, nell'esaminare i predetti fattori, occorre tenere conto delle capacità del consumatore ricorrente - anche in considerazione della qualifica professionale e dell'attività svolta - di cogliere la sproporzione tra il proprio indebitamento e le proprie capacità reddituali (v. Trib. Torino, 21 marzo 2023, con specifico riguardo all'incolpevole assunzione degli effetti di un indebitamento cd. a catena).

Nel caso di specie, la situazione di indebitamento del ricorrente ha avuto inizio nell'anno 2009, in cui ha contratto un prestito chirografario di € 30.000,00 per procedere alla ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale con la neosposa. Successivamente, nell'anno 2011 ha contratto un ulteriore finanziamento per l'acquisto di una nuova auto Nissan Qashqai e ha altresì acquistato un motoveicolo, parimenti immatricolato nel 2011. Si tratta di spese che, sebbene concentrate nel tempo, non appaiono di per sé anomale, specie se raffrontate con il reddito del ricorrente (attualmente pari ad € 1.900,00 mensili), non esiguo ed incrementatosi nel tempo.

Il ricorso al duplice finanziamento, tuttavia, si è collocato in un contesto familiare drammatico segnato, all'inizio dell'anno 2008, dal decesso del padre (precedentemente indebitatosi per l'acquisto di un trattore agricolo) e si è ulteriormente aggravato in conseguenza dell'incapacità



del ricorrente (interessato, altresì, da importanti patologie) a far fronte alle rate di finanziamento pattuite. A fronte delle difficoltà incontrate nel pagamento dei ratei mensili, il ricorrente - seppur avendo incautamente fatto ricorso ad ulteriori finanziamenti di minor importo per ripianare i precedenti - non risulta essere stato precedentemente destinatario di comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine in relazione ai finanziamenti, né tantomeno di decreti ingiuntivi, atti di precetto o di pignoramento e inoltre, non ha maturato debiti tributari del sig. Simotti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, né carichi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione o posizioni debitorie nei confronti dell'INPS e del Comune di Terni (v. all.ti 25-29 alla relazione). L'OCC ha dato atto che il ricorrente ha cessato di onorare diligentemente i propri debiti soltanto di recente (aprile 2024), in considerazione della definitiva crisi di liquidità concretizzatasi.

Quanto ai criteri alla luce dei quali dette risultanze meritano di essere esaminate, deve evidenziarsi l'assenza di adeguati strumenti o qualifiche del debitore per ponderare adeguatamente la gestione dei propri affari (trattandosi di operaio dipendente presso la Società Acciai Speciali Terni) e la natura non voluttuaria dei beni acquistati o ristrutturati con i finanziamenti (casa di abitazione e beni mobili registrati, rimasti poi immutati dal 2011 ad oggi). Così ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, deve escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle proprie obbligazioni rimaste, in parte, inadempite (v., per valutazioni analoghe, Trib. Roma, 02 ottobre 2023).

3. Sotto il profilo oggettivo-patrimoniale, come già constatato in sede di ammissione, può dirsi che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 CCII è quella di *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...”*.

La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo *“stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo *“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Più in particolare, l'incapacità del ricorrente di far fronte, con il proprio reddito, alle obbligazioni assunte si ricava agevolmente dal raffronto, in termini di evidente squilibrio negativo, tra le entrate sulle quali lo stesso può contare e l'ammontare dei debiti rimasti inadempiti, come specificamente ricostruito nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC: il ricorrente risulta, infatti, gravato da un'esposizione



debitoria pari ad € 99.556,33, derivante da debiti chirografari nei confronti di Istituti bancari e finanziari, a fronte di uno stipendio mensile da operaio a tempo indeterminato presso l'AST di Terni pari ad € 1.900,00 netti circa (v. all.ti 2 e 11 al ricorso) e di rate di finanziamento mensilmente dovute per € 1.749,21.

Il ricorrente è altresì titolare della quota di $\frac{1}{4}$ dell'immobile con garage ove risiede con la madre, sito in Terni, via Puglie n. 34, del valore stimato dal geom. Enrico Calabresi in complessivi € 81.800,00 (valore della quota pari ad € 20.450,00, v. all. 2 alla memoria del 30.10.2024), di un'autovettura Nissan Qashqai targata EJ475HP (valutata dal medesimo perito incaricato in € 2.000,00) e di un motociclo targato DX05261 (valutato in € 100,00, v., per entrambi i beni mobili registrati, l'all. 3 alla memoria), entrambi immatricolati nell'anno 2011.

Infine, il ricorrente ha dichiarato di essere "separato di fatto" dalla coniuge da diversi anni (senza che alcuno dei due sia tenuto a versare all'altro un assegno di mantenimento) e di convivere nel predetto immobile con l'anziana madre, che ne è comproprietaria per la restante quota di $\frac{3}{4}$, oltre che titolare di una pensione di € 1.200,00 mensili circa (v. all.ti 5-7 alla memoria del 30.10.2024 e all. 32 alla relazione dell'OCC).

È pertanto evidente, sulla base del raffronto tra attivo complessivo ed ammontare totale dei debiti, come ricorre nella fattispecie la situazione di crisi, se non di insolvenza, in capo all'odierno ricorrente, titolare di un reddito quasi integralmente eroso dalle rate mensili dei plurimi finanziamenti contratti e titolare di beni di scarsa appetibilità sul mercato, i cui costi di liquidazione, specialmente nell'ambito di una vendita coattiva, renderebbero il ricavato netto decisamente esiguo.

Quanto al contenuto della proposta e del piano, deve ribadirsene l'ammissibilità già statuita con decreto del 04/11/2024, anche alla luce dell'(unica) precisazione di credito pervenuta, proveniente dal creditore Santander Consumer Bank s.p.a., registrante uno scostamento di pochi centesimi, del tutto influente sulle percentuali di soddisfacimento e sulle relative tempistiche.

In particolare, il piano da omologare prevede:

- a) di definire la situazione debitoria del ricorrente mediante il versamento per 7 anni consecutivi a decorrere dall'omologazione del piano di ristrutturazione, della somma mensile di € 500,00 a soddisfacimento dei propri creditori chirografari (v. p. 7 della proposta, all. 2 al ricorso), oltre che dei costi della procedura (stimati in complessivi € 3.197,85, di cui € 805,85 quale compenso residuo dovuto all'OCC ed € 2.392,00 quale onorario pattuito con l'avv. Baliani, comprensivo di spese generali e c.p.a., v. p. 6 e all.ti 17 e 18 alla proposta);
- b) la corresponsione rateale, dunque, di complessivi € 42.000,00 in favore del ceto creditorio, somma che consentirebbe, al termine dello svolgimento del piano, di soddisfare tutti i crediti in prededuzione e i crediti chirografari vantati dagli intermediari finanziari in misura pari a circa il 50% dell'ammontare di ciascuno di essi;
- c) l'esclusione dai beneficiari dei predetti versamenti rateali della creditrice DEUTSCHE BANK, la quale - in relazione al prestito personale accordato al ricorrente e alla madre, in data 28.11.2023, cod. rapporto 003517430301, il cui importo residuo è pari a circa €



23.088,00 stando alla visura CRIF (all. 16 al ricorso) - continuerebbe ad essere pagata - come già di fatto avviene (v. all. 32 alla relazione) - in via esclusiva dalla madre del ricorrente, la quale, in qualità di co-debitrice in solido, con dichiarazione sottoscritta in data 24.10.2024, ha dichiarato *“di accollarsi completamente il rimborso delle rate del prestito sopra descritto, avendo la necessaria disponibilità economica e finanziaria”*, al fine di *“sgravare il figlio di questa passività”* (v. all. ti 8 e 9 alla memoria del 30.10.2024);

- d) di garantire al ricorrente di poter fruire, per il proprio sostentamento, di un importo mensile residuo di circa € 1.300,00/1.400,00, congruamente stimato in corrispondenza delle esigenze di vita e di salute del ricorrente (v. verbale di invalidità civile e stato di famiglia, all. 1 e 15 alla proposta);

4. Deve, tuttavia, precisarsi sin d'ora che, a differenza di quanto previsto nel piano, il compenso destinato all'OCC - in applicazione dell'art. 71 co. 4 CCII - merita di essere liquidato dal giudice ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore (e non, invece, immediatamente erogato dal debitore al momento dell'omologa).

La liquidazione finale del compenso richiede, infatti, la previa valutazione dell'attività compiuta dal Gestore, verifica da svolgersi al termine della esecuzione del piano e della presentazione della relazione finale, prima della quale l'OCC potrà soltanto curare l'accantonamento di quanto spettante in suo favore in vista di detta liquidazione (e salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività parzialmente svolta, sempre che le somme destinate ai creditori vengano almeno in parte ripartite, come espressamente disposto dalla formulazione dell'art. 70, co. 4, CCII, come modificata dal cd. Correttivo al Codice della Crisi, d.lgs. 136/2024).

Ciò posto, nel caso di specie, l'OCC ha concordato con il debitore un compenso pari ad € 2.269,50, oltre rimborso forfettario al 10% per spese generali, c.p.a. e IVA, da corrispondersi in tre rate di cui una all'accettazione del preventivo, una al momento del deposito del piano e una all'emissione del provvedimento da parte del Giudice, *“con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché delle difficoltà dell'incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 15 e ss. del D.M. n. 202/2014”* e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute (all. 17 alla proposta).

In ossequio a tale accordo, al momento del deposito del piano, residuava dovuta all'OCC la sola corresponsione dell'ultima delle tre rate, di importo pari ad € 805,85, inclusi accessori.

La normativa citata, che riserva al giudice il potere di determinare in via definitiva il compenso spettante all'OCC, impone di ritenere che le due rate di compenso già corrisposte all'avv. Capra dal ricorrente non potranno ritenersi definitivamente conseguite se non all'esito del deposito della relazione finale di esecuzione del piano e dell'avvenuta liquidazione da parte del giudice di un compenso in misura non inferiore a quanto da questi pattuito con il debitore.

Ne deriva che l'importo di € 805,85, ancora non corrisposto all'OCC, dovrà essere accantonato a cura del medesimo in vista della liquidazione finale del suo compenso da parte del giudice.



5. Ancora in punto di ammissibilità e con specifico riguardo alla durata del piano, giova premettere che l'assenza di qualsivoglia osservazione, in merito, da parte dei creditori, permette di ritenerlo omologabile nonostante la sua non trascurabile durata, pari ad anni sette.

D'altro canto, la considerevole lunghezza del periodo previsto impone di svolgere alcune precisazioni a riguardo.

Innanzitutto, giova evidenziare come la Suprema Corte ha recentemente chiarito (sia pur nel vigore della L. 3/2012) che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (v. Cass. 27544 del 2019, la quale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato il reclamo del debitore nei confronti di un decreto di diniego di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti contemplante una dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni solo perché ritenuto di eccessiva durata).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la medesima conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (v. Cass. 17834/2019).

Forme di volontà che, del resto, nessuno dei creditori della ricorrente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano per ragioni anche solo latamente afferenti alla sua durata.

Si rinviengono, peraltro, nella giurisprudenza di merito formatasi nel vigore del Codice della Crisi, numerose pronunce di omologa di piani di durata decennale ovvero anche superiore al decennio (v. Trib. Nola, 18 aprile 2023; Trib. Cassino, 24 ottobre 2023; Trib. Civitavecchia, 31 ottobre 2023).

6. Il giudizio in relazione alla durata del piano si intreccia poi, inevitabilmente, con quello relativo alla fattibilità dello stesso.

Ebbene, le condizioni socio-economiche del ricorrente permettono di affermare la concreta fattibilità del piano: SIMOTTI PAOLO, di anni quarantanove risulta titolare di reddito mensile derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata a tempo indeterminato, la quale - al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, stimato nel piano - gli consente di provvedere ai pagamenti nei termini ivi stabiliti; inoltre, può ragionevolmente contare, oltre



che sulle entrate derivanti dalla medesima attività, anche sul supporto morale e materiale (sia pur minimo) della madre, titolare di una pensione di € 1.200,00 mensili circa, nonché comproprietaria dell'immobile ove risiede con il ricorrente, il quale non risulta, dunque, gravato da costi di locazione.

7. Parimenti scevra da criticità, anche alla luce dell'integrazione documentale all'uopo disposta, risulta l'esclusione dai beneficiari dei versamenti rateali previsti nel piano della (sola) creditrice DEUTSCHE BANK.

In particolare, il ricorrente ha previsto che il prestito personale contratto in solido con la propria madre in data 28.11.2023 (cod. rapporto 003517430301) - il cui importo residuo è pari a circa € 23.088,00 stando alla visura CRIF (all. 16 al ricorso) - continuerebbe ad essere pagato (come già di fatto avviene) in via esclusiva da quest'ultima, la quale, in qualità di co-debitrice in solido, con dichiarazione sottoscritta in data 24.10.2024, ha dichiarato *“di accollarsi completamente il rimborso delle rate del prestito sopra descritto, avendo la necessaria disponibilità economica e finanziaria”*, al fine di *“sgravare il figlio di questa passività”* (v. all. ti 8 e 9 alla memoria del 30.10.2024).

Nulla vi osta sul piano teorico, giacché, a norma dell'art. 67 CCII, *“la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*, anche, per l'appunto, mediante il pagamento integrale di uno dei creditori, in forza di accollo integrale del debito da parte di uno dei due debitori solidali con liberazione dell'altro in conseguenza dell'omologa del piano, il quale - come detto - non prevede alcun pagamento da parte del ricorrente in favore della DEUTSCHE BANK.

In punto di fattibilità del piano, il reddito e le condizioni familiari e abitative della co-obbligata (di anni 78, convivente con il ricorrente, suo unico figlio, e titolare di una pensione pari a circa € 1.200,00 mensili netti) consentono di ritenere che la stessa sia in grado di far fronte con risorse esclusivamente proprie al pagamento della rata del finanziamento, pari a circa € 300,00 mensili (v. all. 32 alla relazione dell'OCC).

La creditrice interessata, del resto, ha ommesso di presentare qualsivoglia osservazione al piano così formulato entro il termine di cui all'art. 70, co. 4, CCII.

8. Infine, in assenza di osservazioni volte a contestare la “convenienza” della proposta, deve ritenersi precluso ogni vaglio giudiziale in tal senso (cfr. Trib. Roma, 02 ottobre 2023).

Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente **PAOLO SIMOTTI** (C.F. SMTPLA75T09L117N), residente in Terni, via delle Puglie, n. 34, con l'assistenza del professionista nominato quale OCC, avv. Leonardo Capra;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che il Gestore:



- vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del giudice ex art. 71, co. 2, CCII) nel quale far confluire in via diretta la quota stipendiale destinata dal piano al soddisfacimento dei creditori, previa richiesta in tal senso da presentare con sollecitudine al datore di lavoro;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano se ritenute inerenti alla sua esecuzione);
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
- provveda all'accantonamento delle somme destinate nel piano al pagamento del suo compenso, la cui liquidazione verrà disposta a seguito del deposito della predetta relazione finale;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Terni entro due giorni dal deposito, e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.
Terni, 22/12/2024

Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria

